

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4295 del 09/08/2017
Oggetto	Ditta SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.p.A., Via Toscana 12, Sassuolo (Mo). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4441 del 08/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA TOSCANA, n. 12 IN COMUNE DI SASSUOLO (MO).

(RIF. INT. n. 01263950360 / 49)

PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 1273 del 10/03/2017** di aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via Toscana n. 12 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 27/07/2017 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 15138 del 28/07/2017, con la quale il gestore chiede di apportare modifiche non sostanziali all'**iscrizione SAS012** al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 Parte Quarta, in base alla quale l'Azienda può ritirare da terzi rifiuti della **tipologia 12.6** del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., avviandoli a recupero all'interno del proprio ciclo produttivo, secondo il seguente dettaglio:

- CER 08.02.02 "*fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi da taglio filtropressati)*" per un quantitativo massimo di 1.780 t/anno;
- CER 08.02.03 "*sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (acque reflue o depurate)*" per un quantitativo massimo di 1.000 t/anno;
- CER 10.12.99 "*rifiuti non specificati altrimenti (scarti crudi con e senza smalto crudo)*" per un quantitativo massimo di 500 t/anno.

In particolare, il gestore chiede di **unificare le quantità massime di rifiuti recuperabili annualmente per i singoli CER della tipologia 12.6**, attribuendo a tale tipologia un **unico limite quantitativo annuo** (pari a **3.280 t/anno**) ed **eliminando i singoli limiti attribuiti a ciascun CER**. Tale variazione è motivata dalla necessità di soddisfare la richiesta crescente del mercato di ritiro di scarto crudo con smalto crudo, mentre in passato la richiesta preponderante riguardava fanghi e sospensioni acquose; la modifica proposta permetterebbe all'Azienda di affrontare con maggiore flessibilità le mutevoli richieste di ritiro di rifiuti.

Il gestore conferma:

- le quantità massime in stoccaggio istantaneo e le aree di stoccaggio come da assetto autorizzato;
- il quantitativo massimo complessivo di rifiuti recuperabili annualmente già consentito dall'iscrizione SAS012.

Inoltre, l'Azienda precisa che:

- non viene modificata in alcun modo la capacità produttiva massima dell'installazione;
- non varia l'attività di recupero di rifiuti già attualmente svolta;
- la modifica richiesta non avrà ripercussioni su alcuna altra matrice ambientale;

dato atto che in data 26/07/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche proposte dal gestore riguardano esclusivamente l'attività di recupero di rifiuti da terzi e non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo effettuato, la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime, consumi idrici ed energetici, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rifiuti, rumore e misure di protezione di suolo ed acque sotterranee;

ritenendo **possibile accogliere** la modifica proposta, in considerazione del fatto che:

- i CER per i quali è consentito all'Azienda il ritiro da terzi e il recupero interno appartengono tutti alla stessa tipologia **12.6** prevista dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
- non cambia il quantitativo massimo complessivo di rifiuti recuperabili annualmente, dunque si ritengono ancora valide le valutazioni già effettuate riguardo il rispetto del limite del 2% sul secco relativo all'impiego consentito nella preparazione di miscele per il supporto ceramico (12.6.3 lettera a);
- non cambiano i quantitativi massimi prescritti per lo stoccaggio istantaneo (in cubatura e tonnellaggio) dei singoli codici CER, né le aree di stoccaggio già oggi in uso;
- non cambiano il tipo di attività di recupero effettuata e i prodotti ottenuti;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali**, sia ai sensi della normativa sull'AIA, sia alla luce di quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena *"Modifiche sostanziali alle attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 5 D.Lgs. 22/97"* (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06 Parte Quarta) prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999 richiamata al punto B.4 dell'Allegato II all'AIA, e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 1273 del 10/03/2017** alla Ditta Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via Toscana n. 12 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 1.a della sezione C "Sezione dispositiva" dell'Allegato II è **sostituito dal seguente**:

1.a le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. n. 186 del 05/04/2006

12.6	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica				Operazioni di recupero: R13, R5	
12.6.3 lett. a	Operazioni di recupero: industrie ceramiche della produzione di piastrelle che adottino sistemi di macinazione delle materie. L'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco.					
Codice CER	Descrizione CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/anno	t/anno	
08.02.02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (FANGHI DA TAGLIO FILTROPRESSATI)	50	90	3.280	3.280	Prodotti ottenuti: 12.6.4 lett. a piastrelle nelle forme usualmente commercializzate
08.02.03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (ACQUE REFLUE O DEPURATE)	100	105			
10.12.99	Rifiuti non specificati altrimenti (SCARTI CRUDI CON E SENZA SMALTO CRUDO)	100	190			
TOTALE				3.280	3.280	

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1273 del 10/03/2017**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1273 del 10/03/2017, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A. e al Comune di Sassuolo tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.